

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 158 DEL 05/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE PER IL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA LA SPIAGGIA DI CAVOLI E LA SPIAGGIA DI SECCHETO - DANNEGGIAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA

IL SINDACO

Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che disciplina il potere del Sindaco all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato dal D.M. del Ministero della Salute del 19.04.2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5281del 20/03/2023 con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione per la stagione 2023;

Vista la nota dell'Azienda Servizi Ambientali S.p.a acclarata dagli uffici comunali in data 05/12/2023 - Prot. n. 17316 con la quale si comunicava a questo Ente che a causa delle forti mareggiate degli ultimi giorni la condotta sottomarina di Cavoli-Seccheto è risultata danneggiata;

Ritenuto pertanto doveroso provvedere all'interdizione temporanea della balneazione del del tratto di costa compreso tra la spiaggia di cavoli e la Spiaggia di Seccheto, come da allegata planimetria;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino a successiva revoca, per il tratto di costa compreso tra la spiaggia di Cavoli e la Spiaggia di Seccheto **Punto 1**: 42°44'7.49" N, 10°10'44.70" E; **Punto 2**: 42°43'59.05"N 10°10'45.39" E;

Punto 3: 42°44′1.84" N, 10°11′1.62"; **Punto 4:** 42°44′10.16"N, 10°11′3.28" E come da allegata planimetria.

DISPONE

- l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di balneazione" compreso idoneo simbolo grafico di divieto, nonché estremi del presente provvedimento nelle seguenti lingue: italiano e inglese;
- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di compe-

tenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo,
 all'ASA S.p.a. e ad ARPAT;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente sino a successiva revoca;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO MONTAUTI DAVIDE (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)